

14/02/06

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

**PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI
AMBULATORIALI SPECIALISTI, GENERICI E LE ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,
CHIMICI, PSICOLOGI) OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL
MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL
PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.**

BOZZA

2001-2005

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art.18, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della Salute ed i medici specialisti, generici **e le altre professionalità (biologi, chimici, psicologi)** che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie (di seguito denominati Uffici SASN). I relativi rapporti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali **e le altre professionalità** operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della Salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 del decreto ministeriale 22 febbraio 1984 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.
2. I medici specialisti, generici **e i professionisti**, convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.
3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui il capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.
4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.

Capo I
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

ART. 2 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il medico specialista ed il professionista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, nel cui territorio di competenza insiste l'ufficio SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato A.

2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione stessa.

3. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

4. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'Albo professionale;

b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato A di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità. Per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. Per gli psicologi è titolo valido per l'inclusione nella graduatoria la psicoterapia riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n. 56/89

5. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A. di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

6. Il Comitato zonale, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione, di una graduatoria per titoli, con validità annuale:

- per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda, di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, relativamente agli specialisti ambulatoriali.

- per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all'allegato A parte seconda, di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, per gli altri professionisti.

7. Il Direttore dell'ufficio SASN, ne cura la pubblicazione mediante affissione nell'Albo delle sedi stesse per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini provinciali dei medici, ai fini della massima diffusione.

8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

9. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

- 11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed agli uffici SASN.**
- 12. L'Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e agli uffici SASN ricadenti nel territorio dei Comitati zonali.**
- 13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.**

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, adotta i provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resi disponibili, pubblicandoli sull'albo del Comitato zonale di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.

2. Gli specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui al successivo articolo 4. e ne da comunicazione all'ufficio SASN competente.

3. Qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una branca specialistica o area professionale di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista, avviene, previa valutazione da parte di una commissione paritetica, composta da due medici di ruolo del Ministero della salute e da due specialisti designati dalla Commissione di cui all'articolo 33 del presente Accordo.

ART. 4 – MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all'interno di uno o più ambulatori SASN della stessa regione, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 3 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

a) titolare di incarico a tempo indeterminato che, nella specialità o area professionale esercitata, svolga nel solo ambito zonale in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo; già titolare di incarico a tempo indeterminato nella specialità, al 31.12.1992 presso l'INAIL; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;

b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione, in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) allo specialista ambulatoriale e al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 12;

c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;

d) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;

e) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 6;

f) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, il Ministero di Grazia e Giustizia e INAIL

g) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento.

h) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM;

i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano.

2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla i), l'anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione, costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione e successivamente, all'anzianità di laurea..

3. Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di priorità, viene invitato dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, da inoltrare entro 20 giorni all'ufficio stesso. Alla

comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di cui all'allegato C. e la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. La formalizzazione dell'incarico, dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione con autorizzazione del Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie.

5. qualora per una determinata branca specialistica o area professionale si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, l'ufficio SASN, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca, sempreché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente Accordo.

6. Il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, deve notificare al Comitato zonale di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.

7. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili allo stesso sanitario, per altri sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.

8. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 16. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dal successivi art.....per i sostituti non titolari di incarico.

9. Qualora sussistano ancora turni vacanti, gli uffici SASN procedono alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali o professionisti non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilità all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria.

10. Esperate inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN può conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale o professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Accordo.

11. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della salute a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo **15 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**, l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della salute.

ART. 6 – MASSIMALE ORARIO

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo **16 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**, ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista **o del professionista** svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista **o dal professionista** medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo, **per incarichi a tempo indeterminato o per** incarichi a tempo determinato.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, eventuali ritardi dell'orario di accesso, nei limiti di 15 minuti, potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo. Le modalità saranno concordate con il responsabile del poliambulatorio, compatibilmente alle esigenze di servizio.

ART. 7 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO

1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo art. **11** il Ministero della Salute, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 33 del presente regolamento, può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico **o del professionista**, o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno **45 giorni**, nonché al Comitato di cui all'art. **24 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**.
2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
3. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
4. La suddetta Direzione generale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 33 **del presente regolamento e sentito l'interessato**, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo **24 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**.

ART. 8 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli **19** e **20** e dalla norma transitoria n. **5 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. **20** del succitato **accordo**, la riammissione in servizio dello specialista **o del professionista** deve essere disposta, dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero della salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 33 del presente regolamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.

ART. 9 - DOVERI E COMPITI DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo **28** dell'accordo.....**SUMAI?** lo specialista, per la parte di competenza, **assicura i seguenti compiti e funzioni:**
- a) ~~annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;~~
 - b) ~~contribuire~~ **collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario,** alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;
 - c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
 - d) prescrivere **le indagini specialistiche di competenza,** le specialità **farmaceutiche** ed i prodotti galenici **utilizzando il ricettario in dotazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia.**
 - e) ~~recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;~~
 - f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione, sul modello predisposto dal Ministero della salute dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno; **(Allegato C). Se nel corso dell'anno non dovessero essere intervenute variazioni, la dichiarazione può essere omessa, salvo il potere di controllo da parte dell'ufficio SASN competente.**
 - g) effettuare le visite mediche **specialistiche previste** per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di 1°, 2° e 3° classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilasciare ~~le relative~~ **certificazioni i relativi referti.**
 - h) **Collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;**

ART. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della salute, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'articolo **27 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**
2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero della salute, la quale, sentita la commissione di cui all'articolo 33 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.
3. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all'articolo **24 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**, nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti di competenza.

ART. 11 – MOBILITÀ

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute, ufficio SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'articolo **17 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale** anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente articolo 7. Il relativo provvedimento va comunicato al comitato di cui all'articolo **24** dell'accordo suindicato.
2. La procedura della mobilità sarà attivata **dando la priorità al sanitario o al professionista che si dovesse trovare nelle condizioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo**, successivamente dallo specialista **o dal professionista** che nell'ambito della specialità **o dell'area professionale** abbia la minore anzianità di servizio.
3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
5. La suddetta Direzione generale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 33 del presente regolamento e sentito l'interessato, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, e provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo **24 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**
6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista **o il professionista**, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.
7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dello specialista **o del professionista**, valutate le prioritarie esigenze di servizio.

ART. 12 – INDENNITA' DI ACCESSO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo **46 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**, qualora il medico **o il professionista** svolga per il Ministero della salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, sarà a carico del Ministero della salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.
2. ~~In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennità di accesso al medico che risiede in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto.~~
3. Allo specialista che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. **4 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**.

ART. 13 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA

1. **Il Ministero della Salute, promuove la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale sia di specifico interesse in riferimento alle peculiari funzioni del servizio. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri operatori sanitari sia a livello nazionale che locale. (eventi residenziali, F.A.D.)** ~~I medici che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.~~
2. ~~I medici che operano anche per le aziende U.S.L.,~~ **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, i medici ed i professionisti che operano per il Ministero della salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso.**
3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di ~~aggiornamento~~ viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.
5. Le ore di corso che superano ~~il normale~~ **l'impegno** orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
6. L'ufficio SASN competente ~~può~~ riconosce come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, ~~nei limiti di~~ **con un minimo di 40** ore annue, la partecipazione ai corsi, **accreditati**, organizzati dagli ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché, **al fine di migliorare la qualità delle prestazioni rese nell'ambito del SASN, a corsi di specializzazione, inerenti le funzioni espletate nel Servizio, che si dovessero rendere disponibili in deroga alla normativa vigente,** ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso. ~~Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.~~ **Il numero di ore riconosciute può essere elevato in rapporto al numero di crediti che il sanitario o il professionista deve raggiungere nell'anno.**

ART. 14 – ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI

1. Il Ministero della salute assicura i medici **ed i professionisti** comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo **41 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale** nonché per l'attività di cui al punto e) dell'articolo ~~7~~ **p) dell'articolo 27** del presente regolamento. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

ART. 15 – RAPPORTI CON I SINDACATI FIRMATARI DELL'INTESA

1. Il Ministero della salute, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio.
2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.
3. **Il Ministero della Salute e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, concordano sulla necessità di attivare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, un osservatorio consultivo permanente nazionale, presso il Ministero stesso, al fine di acquisire le conoscenze, in merito all'attuazione, su tutto il territorio nazionale, delle norme dell'accordo, delle procedure tecnico-sanitarie e per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività ambulatoriale e la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni, concordemente rilevate. La composizione e l'organizzazione dell'osservatorio saranno definiti con successivi incontri tra le parti.**

ART. 16 – SOSTITUZIONI

1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo **40 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale** modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue.
2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il Ministero della salute, ufficio SASN competente assegna l'incarico di supplenza al medico **o al professionista** designato dall'interessato riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiori a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico **o il professionista** non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della salute, ufficio SASN competente, conferisce l'incarico di supplenza ad un medico **o ad un professionista** comunque disponibile. **L'incarico di sostituzione ha durata pari all'assenza del titolare e cessa di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso.**
3. Il Ministero della salute, ufficio SASN competente, ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile.
4. Nei confronti del medico **o del professionista** supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 17 – CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ENPAM E COMPENSO AGGIUNTIVO

1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza **per i medici (ENPAM) e per gli altri professionisti (ENPAB, ENPAP, EPAP)** si applicano le disposizioni di cui all'articolo **48 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**. ~~Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 è corrisposto, ai sensi dell'articolo 31 del suindicato decreto, un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'articolo 33 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 (quote carovita).~~
2. ~~Nel caso di sussistenza di più rapporti disciplinati da accordi diversi da quelli richiamati dal precedente comma 2, il compenso aggiuntivo va ripartito proporzionalmente nel rispetto del tetto massimo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1990, tra il Ministero e gli enti interessati, in ragione del numero delle ore di incarico da ciascuno conferito.~~
3. ~~Ai medici specialisti, titolari di pensione, il compenso aggiuntivo spetta secondo le ore di incarico.~~

ART. 18 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI

1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo **51 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**. In particolare il Ministero della salute, ufficio SASN competente, su espressa delega dei medici **o dei professionisti** interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa ~~direttamente~~ **mensilmente, sul conto corrente bancario intestato** all'organizzazione sindacale indicata dal medico **o dal professionista**, con le modalità che dalla stessa verranno indicate.
2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

ART. 19 – COMPENSI

1. Ai medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 42 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

2. Ai professionisti ambulatoriali di cui al presente Accordo si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 43 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

~~1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 30 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, l'ufficio SASN competente riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le aziende U.S.L. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.~~

ART. 19 – INDENNITA' DI DISPONIBILITA'

1. ~~Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della salute, ufficio SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'articolo 32 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.~~
2. ~~La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analogo corresponsione da parte del Ministero della salute, ufficio SASN competente.~~

ART. 20 – PREMIO DI OPEROSITA' E DI COLLABORAZIONE

1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della salute, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo **49 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.**
2. Per il premio di collaborazione si applica l'articolo **47** del suindicato accordo.

ART. 21 – PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI

1. Ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, il presente accordo individua, nell'ambito delle linee di indirizzo e degli obiettivi generali del Ministero della salute, le attività, le prestazioni aggiuntive ed i programmi di attività finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ambulatoriali.

2. A tali fini viene valutato l'apporto sia del singolo medico sia dell'attività ambulatoriale nell'ambito della produttività generale dei poliambulatori, prendendo di conseguenza, come riferimenti la relativa presenza in servizio del singolo sanitario, il raggiungimento di prefissati standard di prestazione e l'espletamento di specifiche prestazioni con particolare valore aggiunto.

3. In tali ambiti, il presente Accordo individua, quali criteri generali del sistema ai fini dell'erogazione della quota accessoria, i seguenti elementi di riferimento:

- a) **livello partecipativo individuale** – il compenso viene corrisposto sia sulla base della effettiva presenza in servizio del singolo medico sia sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale, secondo criteri selettivi nell'ambito della seguente scala parametrica: 1 – 0,80 – 0,65 – 0;
- b) **raggiungimento di standard di produzione** – definizione di un numero di prestazioni in un ora di attività non inferiore ad una media settimanale di 150 con riferimento al massimale orario di 38 ore settimanali, con esclusione delle prestazioni effettuate in plus-orario. Per i titolari di incarico con orario minore, lo standard è fissato in proporzione all'orario dell'incarico stesso;
- c) **svolgimento di particolari tipologie di attività** - Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e Follow up, di:

Patologie infettive: Vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi (antinfluenzale) nei confronti del personale navigante marittimo ed aereo.

Patologie sociali croniche: (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.) al fine di ridurre i giorni di inabilità al lavoro.

Individuazione ed attestazione delle patologie croniche, con conseguente rilascio del documento attestante l'esenzione dal pagamento del ticket.

Attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colon-retto, prostata, melanoma, ecc.) metabolici, cardiovascolari e dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in occasione delle visite periodiche del personale marittimo ed aereo.

Attuazione della "Clinical Governance" con la partecipazione a procedure di verifica e gestione della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisce un processo di verifica dei tetti di spesa, così da determinare la eliminazione o la correzione di difetti nella erogazione delle prestazioni.

Partecipazione alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario.

Tenuta ed aggiornamento del diario clinico giornaliero, con il sistema NSIASN per la gestione della cartella clinica informatizzata.

Stampa informatizzata dei modelli ministeriali e del ricettario unico.

Sviluppo di collegamenti con le Aziende sanitarie locali, eventuali banche dati, centri unificati di prenotazione, anche ai fini di ricerca epidemiologica.

- d) **Verifica** – erogazione del compenso a seguito di processo di attestazione del singolo medico, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività incentivata o dell'apporto individuale.

4. L'effettiva erogazione della quota è condizionata alla verifica:

- della sussistenza dei livelli di partecipazione di cui al punto a), per cui i compensi saranno corrisposti in relazione alle ore effettivamente prestate e con riferimento al livello di partecipazione, misurato in base alla scala parametrica sopraripartata;
- del raggiungimento degli standard o dello svolgimento delle attività incentivate di cui ai punti b) e c).

5. A tali fini, la verifica è concretamente effettuata sulla base delle certificazioni del Responsabile del poliambulatorio e liquidati a seguito del parere del Direttore dell'ufficio SASN competente.

6. In considerazione dell'attivazione del nuovo sistema incentivante di cui ai commi precedenti, viene attribuita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, una quota oraria pari a euro 2,00.

7. L'erogazione sarà effettuata entro il terzo mese successivo a quello in cui le prestazioni sono effettivamente rese.

ART. 22 - COMPENSO PER ATTIVITA' MEDICO LEGALE

1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della salute, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali **viene corrisposta, l'anzianità maturata al 1 gennaio 1995, rapportata per ogni ora d'incarico, sull'emolumento aggiuntivo di cui all'articolo 21 comma 2 del Decreto Ministeriale 23 luglio 2002, n. 206** ~~anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 8, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, ai medici ambulatoriali è corrisposto un emolumento aggiuntivo di euro 1,58 per ogni ora di incarico. Tale emolumento aggiuntivo, che sostituisce la somma di euro 1,02 corrisposta ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale n. 227 del 1998, e che non è valutabile agli effetti del premio di operosità, è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1999.~~
2. ~~Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato degli incrementi periodici per fasce e scatti di anzianità nella misura calcolata alla stessa data.~~
3. ~~Sull'ammontare complessivo si applica un ulteriore incremento del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.~~

ART. 23 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER VARIE PRESTAZIONI

1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera **p)** dell'articolo **27** del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale, ~~maggiorati del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000: a decorrere dal 31.12.2005~~
 - a) visita a bordo di nave in porto: euro ~~15,49~~; **17,50**
 - b) visita a bordo di nave in rada: euro ~~39,77~~; **44,94**
 - c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro ~~85,22~~. **96,30**

2. **Per l'attività svolta ai sensi del comma precedente, al medico spetta, qualora si avvalga del proprio automezzo, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo "ufficiale" di un litro di benzina verde per Km., nonché copertura assicurativa totale (tipo Kasco).**

Capo II
MEDICI GENERICI AMBULATORIALI

ART. 24 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Ministero della salute, ufficio SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia **tramite** avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici e ai sindacati firmatari del presente accordo.
2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale.
3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico ~~non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età~~ e devono essere iscritti all'albo professionale. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 25.
5. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei requisiti e titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto Ministeriale **8 luglio 2004. (Appendice allegato B)**
6. **Completata la fase istruttoria, l'ufficio SASN competente trasmette alla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, il verbale delle operazioni compiute e la graduatoria dei candidati.**
7. **La graduatoria, da valere per i 12 mesi successivi alla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverrà con le stesse modalità previste dal comma 1, dovrà contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito e verrà portata a conoscenza dei sindacati firmatari del presente accordo.**
8. **Nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare all'Ufficio SASN competente un'istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, motivando analiticamente la richiesta. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Ufficio SASN risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico.**
9. Il Direttore generale delle risorse umane e prestazioni sanitarie, autorizza il conferimento dell'incarico al medico **che si trova al primo posto in graduatoria.**
10. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'articolo **26** del presente accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.
12. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.

13. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della salute, ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato.
14. Contro il provvedimento di mancata conferma, è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
15. L'opposizione ~~non~~ ha effetto sospensivo del provvedimento.
16. La suindicata Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
17. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della salute, ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito.
18. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti il Ministero della salute può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.
19. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo articolo **28**.
20. ~~Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, fermo restando la necessità di prevedere, almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici con uguale impegno orario, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, organizzando i turni in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio.~~

ART. 25 - MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI

1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex articolo 47 della legge n. 833 del 1978, ed è **e può essere** espletato presso più posti di lavoro e/o più aziende U.S.L.
2. L'incarico può essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali. ~~ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 19.~~
3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile (**assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi ecc.**) svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833 del 1978. **Fatte salve diverse determinazioni che scaturiscono da contrattazioni tra le Organizzazioni sindacali e le Regioni.**

ART. 26 – INCOMPATIBILITA'

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che:
 - a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;
 - b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
 - c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della salute;
 - d) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della salute;
 - e) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della salute o delle aziende U.S.L.;
 - f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della salute o con le aziende U.S.L.;
 - g) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999;
 - h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999.
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

ART. 27 – COMPITI DEL MEDICO GENERICO AMBULATORIALE

1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico **assicura** i seguenti compiti e **funzioni**:
 - a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;
 - b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
 - c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
 - d) prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici;
 - e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;
 - f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale;
 - g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
 - h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;
 - i) effettua visite di controllo e visite ispettive;
 - ~~l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;~~
 - m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;
 - n) svolge su richiesta dell'ufficio SASN competente, **con le modalità previste dal successivo articolo 37**, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal ~~responsabile del Direttore dell'ufficio SASN~~.
 - o) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
 - p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
 - q) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e rilascia la relativa certificazione medico legale;
 - r) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attività è equiparato al medico fiduciario;
 - s) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario;
 - t) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. **(Allegato C). Se nel corso dell'anno non dovessero essere intervenute variazioni, la dichiarazione può essere omessa, salvo il potere di controllo da parte dell'ufficio SASN competente.**

ART. 28 - AUMENTO ORARIO - ASSEGNAZIONE DI ORE DI TURNI VACANTI - ISTITUZIONE DI NUOVI TURNI

1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, ~~fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio deve essere assicurato, con almeno due medici con eguale impegno orario,~~ il Ministero della Salute – Ufficio SASN competente – prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio, i medici titolari di incarico nell'ufficio SASN medesimo **e secondariamente i medici in servizio presso gli uffici S.A.S.N. nell'ambito della provincia.**
2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della salute, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 24.

ART. 29 – RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO – REVOCA DELL'INCARICO

1. ~~Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo articolo 29, il Ministero della salute, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, e il competente ufficio SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese.~~
2. ~~Contro il provvedimento di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.~~
3. ~~L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.~~
4. ~~La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.~~

1. **Per quanto concerne la riduzione o soppressione dell'orario di attività, per i medici generici ambulatoriali, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.**

ART. 30 – MOBILITA'

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute, ufficio SASN competente, può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente articolo 29.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del richiamato articolo 11.
3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.

ART. 31 - COMPENSI ED INDENNITA' - COMPENSO AGGIUNTIVO

1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente regolamento.
2. ~~L'indennità di disponibilità di cui al precedente articolo 19 del presente accordo, si applica anche ai medici generici ambulatoriali. Nel caso di sussistenza di titolarità di rapporti nell'ambito dell'attività di assistenza primaria, dell'attività territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 settembre 1990, n. 316, i medici generici ambulatoriali devono optare tra l'indennità di disponibilità, di cui al presente comma, e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.~~
3. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'articolo **9, comma 1, lettera f)** del decreto ministeriale **24 dicembre 2003 n. 399**
4. Per l'indennità di accesso ~~per il compenso aggiuntivo~~ trova applicazione **l'articolo 12 del presente regolamento.**

ART. 32 - CONTRIBUTO ENPAM

1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17 del presente accordo.

ART. 33 – COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE

1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, è istituita, con decreto del Direttore della suindicata direzione, una commissione consultiva composta da:
 - a) **cinque** funzionari del Ministero della salute;
 - b) **sei** rappresentanti dei sindacati SUMAI, SNAMEASN,che hanno sottoscritto la presente intesa.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. La suindicata commissione è presieduta dal Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.
4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione.
5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.
6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, prevale la proposta più favorevole ~~all'imputato~~ **al ricorrente**.
8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.
10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.
11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

ART. 34- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO – PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo **53 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale**, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico legali:
 - a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati;
 - b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco;
 - c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea **al personale di volo con licenze o attestati in scadenza;**
 - d) visite preventive all'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

ART. 35 - ASSENZE NON RETRIBUITE

1. **Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 36 comma 3 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, in caso di mandato elettorale, al medico ambulatoriale o al professionista, competono i permessi retribuiti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

ART. 36 – ONERI DI SPESA

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni **2001, 2002, 2003, 2004 e 2005** in complessive € si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 3321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

ART. 37 – CRITERI DI NOMINA – COMPITI – COMPENSO DEL MEDICO RESPONSABILE DI POLIAMBULATORIO.

1. **Si conviene che per ciascun Poliambulatorio SASN nel quale sia addetto una pluralità di Sanitari e laddove non sia in servizio un Dirigente Medico, il Direttore del SASN competente, nomini quale responsabile, un medico ambulatoriale, scelto previo il consenso dell'interessato, tra i medici in servizio nello stesso Poliambulatorio.**
2. **L'incarico di responsabile del Poliambulatorio verrà affidato con provvedimento del Direttore dell'Ufficio SASN competente che verrà inviato all'interessato il quale ne restituirà copia controfirmata per accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al successivo comma 4. L'incarico sarà triennale rinnovato automaticamente salvo revoca di una delle parti.**
3. **La funzione di responsabile del Poliambulatorio non deve comunque incidere sui volumi di attività istituzionale ed al medico incaricato è riconosciuta la flessibilità oraria in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 comma 2.**
4. **Il Medico Responsabile del Poliambulatorio, dipende funzionalmente dal Direttore del SASN competente e non si pone in posizione di preminenza gerarchica sotto il profilo professionale, rispetto agli altri medici della struttura, ma di coordinamento operativo sotto il profilo funzionale, con attribuzione di indirizzo e di verifica del programma di lavoro, i compiti sono:**
 - a) **Vigilanza sulla legittimità e congruità delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura;**
 - b) **Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del Poliambulatorio, dell'adesione dei sanitari ai progetti obiettivi e relativa trasmissione dei dati;**
 - c) **Formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;**
 - d) **Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle strutture sanitarie direttamente convenzionate con il SASN;**
 - e) **Trasmissione dei dati statistici relativi alle singole attività sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla Direzione sanitaria di competenza;**
 - f) **Segnalazione alla Direzione sanitaria di competenza di carenze organizzative e di dotazioni strumentali;**
 - g) **Proposte di potenziamento di turni ambulatoriali già esistenti o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche o aree professionali, in relazione alle esigenze del Poliambulatorio;**
 - h) **Segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante;**
 - i) **Disposizione di visite fiscali di controllo al domicilio del personale navigante in malattia;**
 - j) **Verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei sanitari e del personale paramedico;**
 - k) **Valutazione ed autorizzazione del plus orario dei singoli medici e del personale paramedico a convenzione qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio, prolungare l'orario di lavoro;**
 - l) **Autorizzazione dei presidi sanitari prescritti dai medici della struttura;**
 - m) **Rapporti in materia sanitaria con Enti ed Autorità del territorio;**
 - n) **Rapporti di raccordo ed interconnessione tra il Poliambulatorio e le strutture esterne specialistiche ed ospedaliere, al fine di rendere più veloce il ricorso, ove necessario, a tali strutture;**
5. **Al Medico incaricato quale Responsabile del Poliambulatorio, spetta una indennità mensile di coordinamento, rapportato al numero di unità sanitarie e parasanitarie, operative nel poliambulatorio, secondo la seguente tabella:**

FINO A 5 UNITA'	€. 100,00
DA 6 A 10 UNITA'	€. 200,00
DA 11 A 15 UNITA'	€. 400,00

OLTRE LE 15 UNITA'

€. 600,00

6. I medici responsabili, in servizio alla data del 1 gennaio 2005 vengono confermati nella loro funzione, e l'indennità di cui sopra spetta a decorrere dalla stessa data.

Capo III
PROFESSIONISTI AMBULATORIALI

ART. 38 – DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)

1. Il professionista incaricato ai sensi del presente Accordo deve:

- attenersi alle disposizioni che l'ufficio SASN emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
- eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art.1 del D.P.R. n.458/98;
- partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
- attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
- rispettare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.

2. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve:

- a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'azienda;
- b) fornire al responsabile del poliambulatorio cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le prestazioni di competenza;
- c) usare le attrezzature fornite dall'ufficio SASN comunicando al responsabile della struttura le eventuali avarie;
- d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche
- e) partecipare alle attività formative programmate dall'azienda.

NORMA TRANSITORIA N. 1

~~I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SNAMEASAN, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico, con esclusione del requisito del limite di età per l'accesso all'incarico~~

NORMA FINALE N. 1

Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 33 del presente accordo, è confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 227.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o dall'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e le altre professionalità operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della salute, anche su richiesta di parte sindacale.

APPENDICE

ALLEGATO A**DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA**

art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti **tra il Ministero della salute ed i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) operanti negli ambulatori dei SASN.**

Bollo

AL COMITATO ZONALE DI.....

Il sottoscritto Dott....., nato a.....(prov.....)
 il..... M__ F__ Codice Fiscale.....
 Comune di residenza.....(prov.....)
 Indirizzo Vian.....Cap..... telefono.....
 Recapito professionale nel Comune di.....(prov.....)
 Via.....n.....Cap.....telefono.....

Chiede di essere incluso nella graduatoria

- secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi), ex art.8 del D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni -

di.....per i medici specialisti ed odontoiatri
 di.....per i biologi
 di.....per i chimici
 di.....per gli psicologi (disciplina di psicologia o psicoterapia)

a valere per l'anno....., relativa alla Provincia di.....
 nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale.

A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:

- a) autocertificazione informativa
- b) n.....documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:

la propria residenza

il domicilio sottoindicato:

c/o.....Comune.....Provincia.....indirizzo
n.....CAP.....

Data.....Firma per esteso.....

Avvertenze importanti

- I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.
- Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall'aspirante.
- Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere già sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO B**TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELL'ACCORDO.**

A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo p. 10)

1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode		p. 1,00
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109		p. 0,50
3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104		p. 0,30
4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale:		
per ciascuna specializzazione		p. 3,00
5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:		
per ciascuna specializzazione o libera docenza		p. 2,00
6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni:		
per ciascuna specializzazione o libera docenza		p. 0,50
7) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368		p. 2,00

B - Titoli di servizio (punteggio massimo p. 35)

1) attivita' di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN:		
per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno		p. 0,50
2) attivita' di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno		p. 0,40
3) attivita' di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare:		
per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno		p. 0,30
4) attivita' di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3):		
per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno		p. 0,20
5) attivita' di sostituzione di medico fiduciario di controllo:		
per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno		p. 0,10

6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attività di medico presso strutture sanitarie pubbliche:	
-----	-----
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,05
-----	-----
7) attività di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche:	
-----	-----
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,05
-----	-----
8) servizio militare di leva in qualità di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi:	
-----	-----
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,05

5) C - Pubblicazioni, Curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p. 5)

Le pubblicazioni, il curriculum formativo e professionale (partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc.), nonché i titoli non valutabili nei precedenti punti A, B e C saranno valutati con un punteggio massimo di punti 5.

Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

ALLEGATO C**AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA**

Medico generico ambulatoriale Medico specialista ambulatoriale o professionista

Il sottoscritto Dott....., nato a.....
(prov.....) il..... M__ F__ Codice Fiscale.....
.....

Comune di residenza.....(prov.....) SASN di competenza.....

Indirizzo Vian.....Cap..... telefono.....

Recapito professionale nel Comune di.....(prov.....)

Via.....n.....Cap.....telefono.....

....

Dichiara, ai sensi e agli effetti della legge n.15/68 e successive modificazioni

1. di essere laureato in (medicina e chirurgia o odontoiatria, o biologia, o chimica, o psicologia) con voto..... presso l'Università di..... in data.....

2. di essere abilitato all'esercizio della professione di..... (medico chirurgo o odontoiatra, o biologo, o chimico o psicologo) nella sessione..... presso l'Università di.....

3. di essere iscritto all'Albo professionale..... (dei medici chirurghi o degli odontoiatri, o dei biologi, o dei chimici, o degli psicologi) presso l'Ordine provinciale /regionale di..... dal.....

4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:

in..... conseguita il..... presso l'Università di..... con voto.....

in..... conseguita il..... presso l'Università di..... con voto.....

in..... conseguita il..... presso l'Università di..... con voto.....

in..... conseguita il..... presso l'Università di..... con voto.....

5. di essere in possesso delle seguenti libere docenze:

in.....con Decreto Ministeriale del.....

in.....con Decreto Ministeriale del.....

in.....con Decreto Ministeriale del.....

in.....con Decreto Ministeriale del.....

6. di essere in possesso dei seguenti dottorati di ricerca:

in.....con Decreto Ministeriale del.....

in.....con Decreto Ministeriale del.....

in.....con Decreto Ministeriale del.....

in.....con Decreto Ministeriale del.....

7. di avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di Disciplina previste dall'attuale o dai precedenti Accordi

Di essere / non essere (1) soggetto ad alcun provvedimento restrittivo di natura disciplinare comminato dall'Ordine.....

In caso affermativo, specificare il provvedimento disciplinare:

.....

8. di essere nella seguente posizione :

a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale

b) svolgere / non svolgere (1) attività di medico di medicina generale convenzionato con un massimale di n..... scelte.

c) essere / non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta

d) esercitare / non esercitare (1) la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'Accordo Collettivo Nazionale

e) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate o accreditate con il S.S.N. (in caso affermativo, indicare l'Azienda.....)

f) svolgere / non svolgere (1) attività fiscali per conto di Aziende (in caso affermativo indicare l'Azienda.....)

g) essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art.8, comma 5, del D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni

h) essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art.8 del D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni

i) operare / non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;

l) essere / non essere (1) titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni

m) percepire / non percepire (1) indennità di rischio in base ad altro rapporto lavorativo (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attività svolta..... e la misura dell'indennità percepita.....)

NOTE (2)
.....
.....
.....

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 675/96 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Data..... Firma per esteso

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) spazio utilizzabile qualora non fosse sufficiente quello riservato alle notizie richieste

